

Alexp... ..

PROT. N. RA/0332244/18

DEL 27/11/2018

STATUTO

STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "VOMANO"
(Art. 30 L.R. n. 10/04)

Copia conforme all'originale

TITOLO I

Composta da n. 13 fogli

Data 28/11/2018

**DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA**



Art. 1

1. In ogni comprensorio faunistico, la parte di territorio agro-silvo-pastorale destinato all'attività venatoria, nella forma di caccia programmata viene denominato Ambito Territoriale di Caccia, di seguito indicato con la sigla A.T.C.

Art. 2

1. La Regione nel rispetto della localizzazione dei comprensori faunistici secondo quanto previsto dal secondo comma, lettera a), dell'art. 9 della L.R.10/04 definisce un ambito territoriale di caccia delimitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 27 - comma 4 - della L.R. 10/04. La denominazione convenzionale dell'ATC è "ATC Vomano", la quale può essere modificata su richiesta del Comitato di Gestione ed approvata dalla Giunta Regionale.
2. La tabellazione perimetrale deve essere eseguita a cura del Comitato di Gestione con i fondi in dotazione dell'A.T.C. e sotto il controllo della Regione.
3. La sede legale di ogni A.T.C. deve essere scelta secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 30 della L.R. 10/04.

TITOLO II

**ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
E FUNZIONAMENTO**

Art. 3

1. Gli Organi dell'A.T.C., Individuati dal primo comma dell'art. 32 della L.R. 10/04 sono:
 - a) l'Assemblea dei cacciatori iscritti;
 - b) il Comitato di Gestione;
 - c) il Presidente del Comitato di Gestione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I vari componenti degli Organi di gestione degli A.T.C. vengono designati, con le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 10/04.

Il Presidente dell'Amministrazione competente provvede, con proprio atto, entro 30 giorni dalle designazioni dei Componenti alla loro nomina, all'insediamento ed alla convocazione, presso la sede dell'ATC della prima riunione.

3. Le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che per la stagione venatoria precedente rispetto la scadenza o decadenza del comitato di gestione che hanno avuto in sede provinciale un numero di iscritti residenti o nativi in provincia inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti in Provincia, nonché altre Associazioni Venatorie non riconosciute a livello nazionale, non hanno diritto di rappresentanza nei Comitati di Gestione degli A.T.C. provinciali. Alle rimanenti Associazioni venatorie, aventi diritto di rappresentanza, vengono assegnati i rappresentanti in proporzione alla rappresentatività a livello provinciale.

4. La verifica del diritto di rappresentanza nonché del numero dei rappresentanti per ciascuna Associazione o Ente, viene eseguita dalla Regione.

5. Le designazioni vengono effettuate dagli Organismi Provinciali delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale presenti nell'A.T.C.

6. I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.

Art. 4

1. Il Comitato di Gestione degli A.T.C. ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

2. I rappresentanti del Comitato di Gestione degli A.T.C. ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovo designati alle rispettive cariche, salvo i rappresentanti revocati.

Art. 5

1. Il Comitato di Gestione degli A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno due terzi del numero dei rappresentanti previsti.

2. Il Comitato di Gestione nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, elegge al suo interno, secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 32 della L.R. 10/04, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale del Comitato stesso, e il Vicepresidente.

3. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di Gestione e provvede a stilare l'ordine del giorno della seduta tenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall'Assemblea dei cacciatori. Il Comitato di Gestione può essere, altresì, convocato su richiesta di un terzo dei propri componenti.

4. Le proposte di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione del Comitato di Gestione; in caso contrario verranno inserite nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

5. I provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente autonomamente devono essere sottoposti a ratifica da parte del Comitato di Gestione nella seduta immediatamente successiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.



6. La comunicazione di convocazione del Comitato di Gestione, deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora previsti per la prima e per la seconda convocazione. La convocazione deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite dal comitato di gestione, a mezzo posta, raccomandata A/R, fax, telegramma, pec o posta elettronica, ad ogni componente del comitato almeno sei giorni prima della data di convocazione.

In caso di convocazione urgente, i giorni si riducono a tre.

7. Ai Componenti del Comitato di Gestione, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione ed un eventuale gettone di presenza, il cui importo, determinato in misura lorda dallo stesso comitato, non può essere superiore a quello previsto per i membri delle consulte regionali della caccia. Il Co.Ges. può riconoscere, in luogo del gettone di presenza, un'indennità di funzione al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia. Il Presidente e/o i componenti hanno altresì diritto al rimborso spese, dettagliatamente riportate e con documentazione giustificativa allegata, per lo svolgimento di speciali compiti o funzioni relativi all'ATC. Tutte le spese, comprese quello di vitto per un massimo di € 30,00 a pasto, dovranno essere fiscalmente documentate.

8. Su proposta avanzata a norma dei precedenti commi 3 e 4, da almeno la metà dei membri del Comitato di Gestione (10=dieci), che dovrà comunque essere deliberata almeno dalla metà più uno dei componenti (11=undici), può essere inserito all'ordine del giorno anche la discussione sulla eventuale sfiducia del Presidente e/o del Vicepresidente del Comitato di Gestione.

9. A seguito della sfiducia del Presidente e/o del Vice Presidente, entro 15 giorni, il Vice Presidente (e/o Presidente) in carica deve convocare un nuovo comitato di gestione per l'elezione del nuovo Presidente (e/o Vice Presidente) eletto a maggioranza dei presenti.

Art. 6

1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Gestione dell'A.T.C., in caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice - Presidente.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte preferibilmente da uno dei quattro rappresentanti degli Enti pubblici.

3. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide solo se risultano presenti in prima convocazione almeno 2/3 (due/terzi) dei rappresentanti del Comitato stesso ed in seconda convocazione almeno 1/4 (un/quarto) componenti.

4. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti. L'astensione non viene computata tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Prima dello scioglimento della seduta il segretario dà lettura del brogliaccio del Verbale per l'approvazione e lo firma unitamente al Presidente
Il brogliaccio del Verbale sarà trascritto a cura del Segretario nel Registro dei Verbali dell'ATC.

6. Il Presidente cura che gli atti adottati vengano attuati.

Art. 7



1. Il Presidente del Comitato di Gestione qualora un rappresentante del Comitato, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione, può inserirne all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui per la terza volta si è constatata l'assenza del rappresentante, la richiesta di revoca da inviare all'Amministrazione Regionale competente.

2. Il Presidente notifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di Gestione ai seguenti soggetti:

- a) Amministrazione Regionale;
- b) rappresentante del Comitato di Gestione interessato al provvedimento di revoca;
- c) Ente o Associazione che ha designato il rappresentante.

3. Il rappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro sette giorni dalla notifica, far pervenire all'Amministrazione Regionale le sue controdeduzioni.

4. La Regione deve, entro venti giorni dall'avvenuta notifica, determinare in merito sulla base degli atti in suo possesso.

5. La decisione assunta dalla Regione deve essere notificata entro otto giorni dall'adozione all'interessato ed ai sotto elencati enti:

- a) Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato;
- b) Ente o Associazione che aveva provveduto a designare il rappresentante revocato; lo stesso Ente o Associazione dovrà effettuare una nuova designazione in caso di revoca.

6. I rappresentanti dei Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati dal provvedimento di revoca, di cui al precedente comma, per un quinquennio non possono ricoprire cariche degli Organi di gestione degli A.T.C. siti nel territorio regionale.

Art. 8

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., per l'espletamento dei compiti e per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 31 della L.R. 10/04, adotta provvedimenti deliberativi nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Statuto e nell'ambito degli stanziamenti finanziari assegnati ed integrati dalle quote versate dai cacciatori iscritti e ammessi all'A.T.C..

2. Il Comitato di Gestione, per l'attuazione dei programmi e delle attività di cui all'art. 31 della L.R. 10/04, può avvalersi della struttura tecnica Regionale, senza che ne derivi alcun onere, di qualsiasi natura, a carico dello stesso Comitato di Gestione.

3. Per la predisposizione di piani specifici d'interventi, tesi alla realizzazione del prelievo venatorio nonché allo studio, salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato di Gestione può nominare, anche consociandosi con uno o più A.T.C. regionali, esperti da individuare fra i diversi profili professionali, muniti di adeguato titolo di studio e di provata capacità.

Nell'atto deliberativo deve essere determinato:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il tempo entro il quale l'incarico deve essere espletato;



c) il compenso della prestazione professionale;

d) la quota di rimborso spese.

4. Tutti gli atti deliberativi predisposti dal Comitato di Gestione devono essere inoltrati, almeno con cadenza semestrale alla Regione.

5. Il programma annuale degli interventi, corredato della relazione tecnica sull'andamento della gestione faunistico-venatoria dell'annata precedente, viene inviata a cura del Presidente del Comitato di Gestione degli A.T.C. alla Regionale competente entro febbraio di ogni anno.

6. L'ATC mette a disposizione di chiunque avente titolo e nel rispetto delle norme vigenti, voglia prenderne visione, i documenti di cui al comma quarto e quinto del presente articolo.

TITOLO III

DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 9

1. I singoli rappresentanti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. vengono dichiarati decaduti dall'Amministrazione Regionale competente:

a) per dimissioni volontarie;

b) per i motivi di cui all'art. 7 del presente statuto;

c) quando ad uno di essi viene comminata una pena detentiva con sentenza passata in giudicato;

d) per condanna, con sentenza passata in giudicato, perreato previsto dall'art. 30, primo comma, della Legge 11.2.1992, n. 157;

e) per morte.

2. L'Amministrazione, entro trenta giorni dalla data nella quale è stata irrogata la decadenza, provvede a deliberare/determinare la sostituzione del rappresentante del Comitato di Gestione dell'A.T.C. designato con le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 10/04.

Art. 10

1. Il Presidente della Regione provvede allo scioglimento dell'intero Comitato di Gestione dell'A.T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di insediamento del nuovo organo di gestione.

2. Il Presidente della Regione deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di Gestione:

a) in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze del numero legale nelle riunioni del Comitato stesso;

b) in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente statuto;



- c) per mancata convocazione dell'Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C. con cadenza almeno di due volte l'anno;
- d) per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di miglioramento ambientali;
- e) per gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai Revisori dei Conti;
- f) qualora il bilancio economico di gestione dell'A.T.C. venga chiuso in passivo.
3. Contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato di Gestione, l'Amministrazione Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria nel periodo di vacatio fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione, insediamento che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di Gestione.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.

Art. 11

1. L'Assemblea dei cacciatori di un A.T.C. è formata dai delegati dei cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C..
2. I delegati, nel numero massimo di cento, vengono designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Provincia in cui è localizzato l'A.T.C. Gli organismi provinciali delle Associazioni venatorie citate, provvedono a fornire ai Comitati di Gestione le designazioni dei Delegati.
3. Il numero dei delegati è ripartito fra le Associazioni venatorie in modo proporzionale alla rappresentatività provinciale assicurando ad ogni associazione, di cui al comma due, un minimo del 5% del numero totale dei delegati.
4. I delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni cinque, e comunque decadono con la decadenza del comitato di gestione, e sono rieleggibili.
5. L'Assemblea dei delegati adotta lo Statuto dell'A.T.C. ed è sentita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., sui seguenti argomenti:
- adozione del bilancio di previsione annuale;
 - approvazione del conto consuntivo;
 - determinazione o modifica delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..

Art. 12

1. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione almeno due volte l'anno e comunque quando debbano essere trattati gli argomenti di cui al precedente art. 11 comma cinque.
2. La convocazione dell'Assemblea, a scelta dell'ATC, è resa nota tramite comunicazione, a mezzo posta, mail, telegramma o fax, personale ai singoli delegati oppure tramite avviso sul sito internet istituzionale dell'ATC stesso, con indicazione luogo, data ed ora prevista per la prima e seconda convocazione, nonché il relativo ordine del giorno.



3. Il parere espresso dall'assemblea viene riportato sul verbale e posto agli atti dell'ATC.
4. Le decisioni assunte dall'Assemblea sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le decisioni assembleari vengono inoltrate dal Presidente al Comitato di Gestione dell'A.T.C..
6. L'Assemblea dei cacciatori è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti minimo il 60% dei delegati, in seconda convocazione minimo 20% dei delegati.
7. Qualora le riunioni dell'Assemblea, per carenza di numero legale, non siano da ritenersi valide sia in prima che in seconda convocazione, il Presidente ne prende atto e lo riporta al comitato di gestione.
8. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sulla base dello Statuto Tipo propone all'Assemblea dei cacciatori l'adozione dello statuto e/o delle modifiche il quale, recependole norme inerenti il funzionamento dell'A.T.C. disposte dal presente Statuto, disciplina quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30 della L.R. 10/04.

TITOLO V ATTIVITA' VENATORIA NEGLI A.T.C.

Art. 13

1. In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica è fissato, ai sensi degli articoli 14 e 36 della Legge 157/92, in 1:19,01 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio omogeneo espressa in ettari. L'adeguamento di tale rapporto avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell'art. 14 – comma terzo della Legge 157/92.
2. Per ogni A.T.C. è consentito l'accesso, nei modi, tempi e con le priorità previste dall'art. 28 della L.R. 10/04 del numero di cacciatori iscritti ed ammessi determinato sulla base del parametro di cui al comma precedente.

Art. 14

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sentita l'Assemblea dei cacciatori, delibera l'entità della quota annuale di partecipazione da versare, in uguale misura, dai cacciatori iscritti ed ammessi, nonché sulle forme di partecipazione richieste loro.
2. La quota di partecipazione, versata dai cacciatori ed introitata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., non può essere superiore alla tassa annuale di concessione governativa per l'esercizio venatorio e, comunque, ridotta del 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni. I cacciatori non residenti in regione ed ammessi all'A.T.C., su delibera del Comitato di Gestione, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione, comunque non superiore alla quota massima di concessione governativa.
3. I titolari degli appostamenti fissi corrispondono una quota pari alla metà di quella ordinaria deliberata dal Comitato di Gestione.
4. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può prevedere una adeguata riduzione della quota di partecipazione, o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..



Art. 15

1. L'attività venatoria all'interno dell'A.T.C. è ammessa nella forma della caccia programmata secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 10/04, dai regolamenti/determinazioni regionali, dai regolamenti/determinazioni dell'ATC e dal calendario venatorio regionale.

Art. 16

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., dopo una attenta ricognizione delle risorse e della consistenza faunistica, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di ripopolamento venatorio.

2. Per i ripopolamenti delle specie autoctone l'ATC dovrà attenersi alla programmazione/pianificazione del piano faunistico venatorio regionale.

3. L'ATC dovrà attenersi al Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o normativa vigente e/o a progetti specifici opportunamente valutati ed approvati per l'immissione e la reintroduzione di specie selvatiche diverse da quelle previste dal comma precedente del presente articolo.

4. Le specie selvatiche da immettere devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti di selvaggina nazionali e, comunque, scortate dalla relativa certificazione di sanità.

5. Le specie selvatiche immesse devono essere marcate con anelli o contrassegni riportanti i dati identificativi dell'A.T.C., un numero progressivo per le singole specie e l'anno dell'avvenuta immissione.

6. Tutte le operazioni di immissioni, modalità, quantità, localizzazione e data di immissione sono riportate, a cura del Presidente o suo/suoi delegato/i su verbali di immissioni agli atti dell'ATC.

7. Al fine di consentire ripopolamenti venatori con specie selvatiche e di garantita rusticità, il Comitato di Gestione può stipulare apposita convenzione con allevamenti di selvaggina al fine d'acquisire capi animali di selvaggina allevati secondo standards qualitativi preventivamente concordati.

Art. 17

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., prima di ogni stagione venatoria, deve consegnare a tutti i cacciatori, che hanno diritto all'accesso all'A.T.C., un tesserino nominativo sul quale il cacciatore deve annotare, immediatamente dopo l'abbattimento e sinteticamente, per ogni capo di selvaggina abbattuto:

- la specie selvatica;
- i dati di contrassegno di marcatura se presente;
- il luogo e la data di abbattimento, e preferibilmente il sesso dell'animale.

2. Il documento di cui al precedente comma è definito tesserino di abbattimento e non sostituisce il Tesserino venatorio regionale previsto al primo comma, lettera c), dell'art. 19 della L.R. 10/04.

3. Il cacciatore iscritto od ammesso in A.T.C. deve, entro il 20 febbraio di ogni anno, riconsegnare il tesserino di abbattimento all'A.T.C. che lo ha rilasciato.

4. Il Comitato di Gestione, per verifiche periodiche degli abbattimenti, può richiedere al cacciatore in qualsiasi periodo della stagione venatoria copia aggiornata del tesserino di



abbattimento.

Art. 18

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può deliberare, dandone comunicazione alla Regione, di:

a) escludere, temporaneamente o per l'intera stagione venatoria, dalle specie cacciabili uccelli e/o mammiferi stanziali;

b) individuare all'interno del territorio dell'A.T.C., aree in cui vietare l'attività venatoria (ZRV).

2. L'attività venatoria, eventualmente prevista dal Calendario Venatorio Regionale, esplicita nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio con l'uso dei cani da seguita, dovrà essere disciplinata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. e comunicata alla Regione, in modo che essa non determini nocimento per le specie selvatiche per le quali l'attività venatoria in detto periodo risulta preclusa.

Art. 19

1. All'interno del territorio agro-silvo-pastorale, con esclusione del periodo 1° maggio 15 giugno, l'ATC può autorizzare lo svolgimento di prove cinofile riconosciute a livello regionale, nazionale, internazionale e/o di tipo amatoriale, in ambiti delimitati su selvaggina liberata accompagnata da opportuna certificazione sanitaria da fornire all'ATC.

2. Il Comitato organizzatore di tali gare deve destinare il 15% dei proventi che ne scaturiscono al Comitato di Gestione dell'A.T.C., se richiesto.

Art. 20

1. Il controllo della fauna selvatica nel territorio dell'A.T.C. potrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 della L. 157/92 e dall'art. 44 della L.R. 10/04.

2. Per la vigilanza venatoria si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare all'art. 51 della L.R. 10/04.

3. La Regione, a cui è stato inoltrato da parte degli agenti di cui al comma precedente il verbale di contestazione di infrazione di qualsiasi articolo della L.R. 10/94 e/o della Legge 157/92, deve inoltrare, fotocopia del verbale al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente territorialmente.

TITOLO VI DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'A.T.C.

Art. 21

1. Il fondo della dotazione finanziaria del Comitato di Gestione dell'A.T.C. è così costituito:

a) finanziamento erogato dalla Regione ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/04;

b) quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.;

c) ogni altro provento acquisito in relazione dell'attività svolta e prevista dal presente statuto, dalle norme regionali, dalle pianificazioni e/o convenzioni stipulate.

2. Le spese correnti per il funzionamento dell'A.T.C. nonché per i compiti di Istituto vengono di seguito classificate e con imputazione differenziata di bilancio:

- spese per il funzionamento organizzativo, locazione della sede e servizi connessi all'uso di tali locali;
- spese di cancelleria e tipografia;
- spese inerenti la tabellazione dei confini perimetrali dell'A.T.C.;
- spese inerenti l'acquisto di macchine e mobili per ufficio;
- spese per l'acquisto di strumenti e mezzi tecnici;
- spese di manutenzione per le attrezzature indotazione;
- rimborsi spese ed eventuali gettoni di presenza per i rappresentanti dei Comitati di Gestione dell'A.T.C.;
- spese per l'effettuazione e progettazione dei piani di miglioramento ambientale;
- spese per l'acquisto di capi di selvaggina per ripopolamento venatorio e/o servizi ad essi connessi;
- compensi e rimborsi dovuti ai Revisori dei Conti.

Art. 22

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Comitato di Gestione dell'A.T.C..
Alle spese correnti, ai fabbisogni per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale e dall'eventuale acquisto dei capi di selvaggina da immettere, quali il ripopolamento venatorio, nel territorio dell'A.T.C. si provvede tramite il bilancio di previsione che il Comitato di Gestione dovrà redigere entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; detto bilancio verrà realizzato predisponendo il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determinando i quantitativi per i quali ravvisa la necessità per l'esercizio contabile successivo. Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto alla data di acquisizione, si determina la spesa occorrente ripartita fra i capitoli di bilancio ai quali la stessa dovrà essere imputata.

2. Qualora si rendessero necessarie forniture non previste dal bilancio di previsione, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve provvedere a ricercarne la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

3. La gestione del bilancio deve essere improntata alla regola del pareggio economico.

Art. 23

1. Per forniture, prestazioni e servizi di importo inferiore a mille euro, il Presidente del Comitato di Gestione può provvedere, autonomamente, alla loro acquisizione o esecuzione facendosi rilasciare relativa fattura quietanzata e provvedendo, altresì, all'annotazione di quest'ultima nelle scritture contabili.

Al Presidente del Comitato di Gestione è altresì consentito dotarsi di un fondo cassa di cinquecento euro per le spese economiche.

2. Per le forniture, e/o servizi, e/o prestazioni di importo inferiore a tremila euro per le quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il Presidente deve provvedere a contattare almeno tre ditte di fiducia richiedendo i preventivi della fornitura o prestazione.

Art. 24

1. Qualora la fornitura, e/o servizi, e/o la prestazione richiesta sia di importo superiore a quello stabilito dall'articolo precedente, il Presidente del Comitato di Gestione (il quale potrà avvalersi di opportuna commissione) su incarico e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, deve inviare lettera di invito a mezzo di raccomandata A/R e/o tramite PEC ad almeno tre ditte scelte fra quelle specializzate per la fornitura.

2. La lettera di invito di cui al comma precedente, deve riportare:

- la natura e le modalità della fornitura, del servizio o della prestazione;
- scadenza per l'inoltro dell'offerta;
- modalità di pagamento, verifiche e controllo.

3. Le offerte devono pervenire alla presso la sede dell'A.T.C. se trasmesse a mezzo raccomandata A/R o sulla pec istituzionale dell'ATC riportante la scritta "Offerta relativa a ...".

4. L'apertura delle offerte deve avvenire almeno alla presenza del Presidente e di altri due rappresentanti del Comitato di Gestione da quest'ultimo designati.

5. Si aggiudicherà la fornitura il concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente.

6. Qualora alla scadenza non siano pervenute offerte, il Comitato di Gestione potrà procedere a nuova gara.

7. Di tutti gli atti compiuti e delle decisioni assunte dall'apertura delle offerte deve essere redatto verbale che, sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, è rimesso al Comitato di Gestione dell'A.T.C. per l'approvazione.

Il Presidente del Comitato di Gestione da comunicazione alla ditta dell'avvenuta aggiudicazione, riservandosi di effettuare opportune verifiche.

9. Qualora non siano state riscontrate irregolarità o difetti, che comunque devono essere immediatamente contestate per iscritto, la fattura viene inserita nella contabilità dell'ATC.

10. Per l'acquisto di capi, provenienti da centri regionali di riproduzione della fauna selvatica allostato naturale o da allevamenti di selvaggina, opportunamente selezionati dall'ATC per risultati ed affidabilità, il Comitato di Gestione può avvalersi di apposito contratto di convenzione.

Art. 25

1. Il Comitato di Gestione dovrà disporre di un contocorrente postale sul quale i cacciatori iscritti e ammessi potranno effettuare i pagamenti dovuti.

2. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può utilizzare un conto corrente bancario, su cui far confluire la sua dotazione finanziaria e/o i pagamenti dei cacciatori oltre al pagamento di qualsiasi spesa derivante dalla gestione dell'ATC.

3. Tutti i pagamenti devono essere firmati dal Presidente.

Art. 26

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di Gestione dell'A.T.C. predisporre il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente relativo alle spese liquidate o da liquidarsi per tutte le categorie di intervento.

2. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

3. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi esercizi contigui, le attività relative devono essere rendicontate per la parte di spese relative all'anno di esercizio.

Art. 27

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione economica dell'A.T.C..

2. Almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea per il parere sul bilancio, il Comitato di Gestione trasmette il bilancio preventivo o consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per l'opportuno controllo e per la stesura della propria relazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo le verifiche di cui sopra, rimette esauriente relazione al Comitato di Gestione e, per conoscenza, all'Amministrazione Regionale.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'espletare le operazioni di verifica deve richiedere la presenza del Presidente dell'A.T.C. o di un suo delegato.

Art. 28

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve presentare il rendiconto consuntivo annuale corredandolo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Amministrazione Regionale.

2. Entro Aprile di ogni anno devono essere inviati i documenti di cui al comma precedente all'Amministrazione Regionale.

TITOLO VII SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.

Art. 29

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., qualora venga in possesso di atti comprovanti che a carico di uno dei cacciatori iscritti o ammessi all'A.T.C. siano state irrogate sanzioni penali ed amministrative per aver violato le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività venatoria nonché le disposizioni dello statuto dell'A.T.C. di appartenenza, delibera sulla proposta di provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti del cacciatore sanzionato.

2. I provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., fatte salve le sanzioni previste per le violazioni commesse, saranno applicati secondo un regolamento cosiddetto di penalità (il quale può prevedere anche premialità in caso di collaborazione o in casi previsti dall'Atc), prevedente sospensioni e/o espulsioni, dallo stesso emanato ed approvato entro 30 giorni dall'approvazione del presente a cui integralmente si rimanda.

Art. 30

1. Gli atti deliberativi assunti dal Comitato di Gestione concernenti i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo del presente statuto, devono essere inviati all'Amministrazione Regionale e notificati al cacciatore, tramite lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dalla data in cui sono stati intrapresi.



2. Il cacciatore interessato dalla richiesta dei provvedimenti disciplinari a sua carico, entro tre giorni dalla data di notifica può, se lo ritiene opportuno, far pervenire all'ATC le sue controdeduzioni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ATC, visti gli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni, delibera in merito e notifica al cacciatore interessato il periodo di sospensione od espulsione e ne dà comunicazione alla Regione.

